

Commissioni riunite

**I (Affari costituzionali, della Presidenza
del consiglio e Interni)
e
VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

CAMERA DEI DEPUTATI

**Esame disegno di legge A.C. 3146 di conversione
del decreto-legge n. 77 del 2021, recante**

**“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure”**

Audizione di Confedilizia

Roma, 14 giugno 2021

Il settore immobiliare – composto di imprese, di professionisti e di famiglie – sta pagando le conseguenze della pandemia in un contesto già difficile, caratterizzato da una tassazione patrimoniale soffocante, da una continua discesa del valore di investimenti e risparmi e da una crisi che coinvolge tutti gli operatori del comparto e del suo indotto, con pesanti riflessi sui consumi.

Nella fase attuale è necessario, da un lato, rafforzare gli interventi di sostegno e, dall'altro, varare misure coraggiose e incisive per il rilancio dell'economia. Solo seguendo questa direzione l'Italia potrà superare un momento così difficile e al contempo affrontare le sue tare più risalenti. In questo contesto essenziali appaiono misure come quella del superbonus del 110% (eco e sisma).

Attualmente il superbonus è uno strumento complesso che coinvolge una pluralità di soggetti e che ha dato luogo ad una copiosa produzione normativa e regolamentare. Gli incentivi per l'efficientamento energetico e per il miglioramento sismico degli edifici previsti dal decreto "Rilancio" sono – potenzialmente – un'ottima opportunità per il settore immobiliare, soprattutto in quei territori del nostro Paese (le zone interne o il Meridione) dove tanti immobili, al momento abbandonati, potrebbero trarre enorme giovamento da questo incentivo, specie se combinato con politiche di potenziamento delle infrastrutture (sia fisiche sia digitali), con la liberalizzazione del settore degli affitti ad uso diverso dall'abitativo (paralizzato da una legge giurassica come la n. 392 del 1978) e con incentivi atti ad attrarre i turisti tramite la locazione breve offerta dalla proprietà immobiliare diffusa.

I punti di forza del superbonus sono l'elevata percentuale di detrazione (che ha lo scopo di coprire il più possibile le spese della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione) e un'ampia possibilità di trasformazione della detrazione in sconto sui corrispettivi nonché – appunto – in crediti di imposta; in entrambe le ipotesi, con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, tra cui le banche.

Tuttavia, il fatto che, a un anno dal varo della misura, siano stati attivati i lavori solo in pochissimi edifici, in particolare condominiali, deve indurre a riflettere.

Il superbonus soffre di alcuni difetti di fondo: per alcuni si è tentato di porre rimedio con il decreto in commento, come l'obbligo della doppia conformità urbanistico-edilizia e la questione dei piccoli abusi (es. verande). Altri sono tutt'ora presenti come le lungaggini nelle procedure per la cessione del credito e le difficoltà nel reperimento di imprese disponibili allo sconto in fattura. C'è poi il delicato tema dei controlli: per un intreccio fra disposizioni diverse e una recente sentenza della Cassazione, i proprietari rischiano di subire contestazioni dall'Agenzia delle entrate, magari per un errore involontario, anche 13 anni dopo l'avvio dei lavori. Un tempo francamente eccessivo, che non può non scoraggiare chi si accinge ad attivare le complesse procedure previste.

Nonostante tutto ciò, da un'indagine condotta da Confedilizia attraverso le sue oltre 200 sedi territoriali è emerso un altissimo interesse, da parte di proprietari, condòmini e amministratori condominiali, verso il superbonus. Le consulenze sono state migliaia, tuttavia nella grandissima parte dei casi – oltre il 95% – tale interesse non ha trovato un concreto sviluppo.

La soluzione, ad avviso di Confedilizia, non è solo data dal prolungamento del periodo di applicazione dell'incentivo, ma altresì da una ulteriore sua semplificazione nonché dal miglioramento di taluni suoi elementi.

* * *

Di seguito alcune proposte.

Estensione nel tempo della misura

Il superbonus può essere utilizzato per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 ovvero per i condomini – dopo la modifica da ultimo apportata dal d.l. n. 59 del 6 maggio 2021 – fino al 31 dicembre 2022, senza le condizioni prima previste. Oppure, in alcuni casi fino al 31 dicembre 2022 (per gli IACP fino al 31.12.2023). L'estensione è sottoposta all'autorizzazione europea.

Come prima osservazione, la proroga in questione rischia anche di non essere particolarmente efficace in quanto, per la fattispecie condominiale, già arrivano le prime interpretazioni che escluderebbero dalla proroga i lavori trainati effettuati all'interno delle singole unità immobiliari (che quindi avrebbero diritto al superbonus solo per le spese effettuate fino al 30 giugno 2022). Di qui la necessità urgente di un chiarimento ufficiale.

A parte ciò, il periodo di fruizione del beneficio (pur se prorogato dalla legge di bilancio 2021 e poi con il d.l. n. 59/2021) non appare sufficiente.

Anzitutto, va considerato che l'operatività dell'intero sistema è stata messa pienamente in funzione solo nel mese di ottobre 2020 (con l'attivazione della sezione dell'Agenzia delle entrate attraverso cui effettuare la comunicazione di cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura e con l'attivazione della specifica sezione dell'Enea dove trasmettere le asseverazioni e tutti i documenti alle stesse correlate).

Inoltre, i lavori interessati sono per la maggior parte di grande rilievo e quindi richiedono tempi di programmazione non brevi.

Ancora, essi riguardano essenzialmente i condomini, le cui procedure decisionali sono articolate (le assemblee sono ripartite, ma hanno ancora molte questioni arretrate di cui occuparsi).

In più, necessitano di documenti che, in questo momento, non sono ottenibili celermente (anche a causa dello *smart-working* negli uffici pubblici).

A ciò si aggiunge anche un altro fattore che dovrebbe far propendere per rendere tale bonus se non strutturale almeno con valenza quinquennale: la necessità di attenuare la crescita dei prezzi (su cui *infra*).

Perché la misura possa ottenere gli effetti sperati è indispensabile, ad avviso di Confedilizia, che venga prorogata nella generalità dei casi, con il prossimo provvedimento utile, almeno sino alla fine del 2023. Ancora più opportuna sarebbe una sua stabilizzazione.

Semplificazione: modello di Cila ad hoc

Come detto, il superbonus ha posto l'attenzione sulla questione relativa alla conformità urbanistico/edilizia degli immobili, a cui si è iniziato a porre rimedio con la riscrittura del comma 13-*ter* dell'art. 119, decreto "Rilancio" da parte dell'art. 33, comma 1, lett. c) del decreto in commento.

Sulla base della normativa ora abrogata i professionisti asseveratori avrebbero dovuto procedere con la doppia asseverazione di conformità urbanistica degli immobili interessati dai lavori, con un'eccezione (*ex* comma 13-*ter*, art. 119 del decreto "Rilancio") per le parti comuni degli immobili. Per le quali, infatti, era previsto che "al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".

Per risolvere le varie problematiche sollevate da tale disposizione (allungamento delle tempistiche dovuto anche a impossibilità di trovare documenti, possibile contenzioso tra condòmini ecc.), si è ora previsto che gli interventi relativi al superbonus, "con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967".

La nuova normativa – che va nella direzione auspicata da Confedilizia – tuttavia potrebbe essere ancora migliorata al fine di renderla più efficace.

Si potrebbe operare in due direzioni specifiche:

- 1) prevedere un modello di Cila *ad hoc* per il superbonus, contenente solo gli elementi indicati come necessari di cui al novellato comma 13-*ter*. Inoltre, prevedere che tale comunicazione mantenga la propria efficacia ai fini del superbonus anche a seguito di una eventuale nuova comunicazione presentata per "varianti" intervenute nel corso dei lavori (infatti in questi casi, nella disciplina attuale, la nuova Cila sostituisce, annullandola, la precedente così impattando in modo negativo sui lavori cd. "trainati" che, per espressa previsione legislativa, devono essere eseguiti congiuntamente con quelli cd. "trainanti");
- 2) reintrodurre la norma ora abrogata sulla verifica dello stato legittimo solo sulle parti comuni dello stabile per il caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato.

Semplificazione: Sal di ingresso

Sulla base dell'esperienza maturata sul territorio, è emersa la necessità di una semplificazione che ampli il numero di soggetti a cui i proprietari, soprattutto nei piccoli centri, si

possano rivolgere per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico.

Tale allargamento si potrebbe ottenere modificando l'attuale meccanismo, disciplinato dall'art. 121 del decreto "Rilancio", secondo cui l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (Sal) purché si rispettino determinate condizioni. La norma dispone espressamente, infatti, che per gli interventi relativi al superbonus "gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento del pagamento dei lavori". Ciò che si propone è la possibilità di pattuire un ulteriore stato di avanzamento dei lavori pari, per esempio, al 10% a titolo di inizio dei lavori (una sorta di Sal di ingresso al superbonus).

Questa innovazione (senza costi aggiuntivi per lo Stato) potrebbe costituire senz'altro un'utile soluzione per sopperire alla mancanza di liquidità delle piccole imprese ma anche degli stessi condomini.

Aumento del costo dei materiali per l'edilizia

Da un'indagine condotta da Confedilizia è emerso un aumento, per effetto del superbonus, in media del 50%, dei prezzi dei materiali e delle attrezzature legati all'edilizia. Addirittura per un cappotto termico si è registrato un incremento dei prezzi nell'ordine del 60% a mq. Mentre i ponteggi sono ormai di difficile e costoso reperimento. Il rischio è un rallentamento dell'avvio dei lavori, dato che condòmini e proprietari in genere potrebbero essere costretti a versare – nell'ambito di un appalto di riqualificazione e miglioramento statico del loro immobile – somme non detraibili né cedibili per compensare la differenza tra quanto richiesto e quanto previsto dai prezziari ufficiali di riferimento.

La soluzione, ad avviso di Confedilizia, deve essere, anzitutto, una proroga sino alla fine del 2023 del superbonus: allungando il periodo di vigenza di questo beneficio fiscale, infatti, sarà possibile attenuare la domanda e quindi calmierare il mercato dei materiali e delle attrezzature legati all'edilizia. Molto utile, però, potrebbe essere anche introdurre una deroga temporanea, sulla base di una percentuale prestabilita, ai massimali dei prezziari ufficiali.

Eliminazione dell'esclusione A/1, A/8 e A/9

La disposizione che esclude dal superbonus le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (in quest'ultimo caso, solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico) ha subito suscitato perplessità. In particolare, il riferimento è a quelle della categoria catastale A/1, impropriamente considerate di lusso, la cui discriminazione rischia di compromettere l'uso del superbonus in condominio, per gli evidenti effetti divisivi che può avere sulle decisioni delle assemblee in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.

Sul punto si è pronunciata l'Agenzia delle entrate che, dando della norma un'interpretazione condivisibile, ha evidenziato che i possessori o detentori delle unità immobiliari di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

Ci sembra che tale importante interpretazione debba avere una veste più formale di quella di una mera pubblicazione sotto forma di domanda e risposta.

Peraltro, resta l'impossibilità per tali soggetti di fruire del superbonus per interventi "trainati" e "trainanti" realizzati sulle proprie unità, atteso che il comma 15-*bis* dell'articolo 119 stabilisce che il superbonus non si applica "alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico".

A parere di Confedilizia, tale esclusione dovrebbe essere eliminata *in toto*.

Estensione a tutte le tipologie di immobili

Con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, l'Agenzia delle entrate – fin da subito – ha limitato l'ambito oggettivo di applicazione della misura agli interventi effettuati su edifici residenziali.

Tale interpretazione contrasta con la lettera delle norme. Infatti l'art. 119 del decreto "Rilancio" va nella direzione opposta indicando come oggetto del superbonus:

- ✓ al comma 1, gli interventi di cui all'art. 14, del decreto-legge n. 63/2013, come convertito (interventi che sono relativi a qualsiasi tipologia di immobile indipendentemente dalla categoria catastale);
- ✓ al comma 4, gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'art. 16, del decreto-legge n. 63/2013 (interventi anch'essi relativi a "costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive");
- ✓ al comma 9, lett. e), i soli "immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi".

A fronte di tale limitazione, l'Agenzia ha rilevato che "in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio". Ne consegue che nei condomini in cui le unità immobiliari non risultino prevalenti, il superbonus rischia di non essere attivato.

A parere di Confedilizia, il superbonus dovrebbe riguardare tutte le tipologie di immobili

Eliminazione del limite delle due unità immobiliari

Il comma 10 dell'art. 119 del decreto "Rilancio", prevede che le persone fisiche (anche quelle uniche proprietarie, o in comproprietà, di un edificio con non più di 4 unità immobiliari) possano beneficiare del superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Tale limitazione, all'evidenza, ha due importanti conseguenze negative.

- 1) influisce su quei lavori che – per il raggiungimento del miglioramento delle 2 classi energetiche sulla base delle caratteristiche dello specifico edificio – necessiterebbero di interventi trainati all'interno di tutte le unità immobiliari che compongono l'edificio;
- 2) impedisce di usufruire del superbonus del 110% in occasione dei lavori di risparmio energetico soprattutto per quelle abitazioni che sono affittate o per quelle ereditate, spesso in piccoli centri.

A parere di Confedilizia, tale esclusione dovrebbe essere eliminata *in toto*.

Estendere alle società immobiliari

Dati gli importanti obiettivi che si intendono realizzare con il superbonus, e considerate le caratteristiche del patrimonio immobiliare italiano, dovrebbe iniziare a ragionarsi sulla possibilità di estendere la misura anche alle società immobiliari.

Unico proprietario, senza limitazioni

La legge di bilancio 2021 ha modificato l'art. 119 del decreto "Rilancio" prevedendo l'applicabilità del superbonus all'unico proprietario (o comproprietario) di un piccolo edificio (fino a 4 unità immobiliari).

Tuttavia, anche con tale modifica normativa, permane l'esclusione di numerosissimi edifici plurifamiliari con parti comuni, di proprietà di famiglie (di costruzione prevalentemente risalente agli anni '60, '70 e '80). Riguarda, cioè, proprio quegli immobili che avrebbero necessità di un miglioramento sismico e di interventi atti a ridurre gli sprechi energetici, essendo altamente energivori.

A parere di Confedilizia, tale limitazione alle 4 unità immobiliari dovrebbe essere superata.

Barriere architettoniche e colonnine di ricarica

È apprezzabile la scelta – in linea con quanto richiesto la Confedilizia – di aver inserito tra gli interventi trainati dal supersismabonus anche i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tuttavia sarebbe necessario chiarire, adesso, che tali interventi possano essere eseguiti sfruttando un autonomo tetto di spesa (per esempio pari a 96.000 euro per unità immobiliare) che si va a cumulare agli altri tetti di spesa.

Resta peraltro, anche dopo il decreto in commento, la limitazione per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come convertito. Tali interventi sono infatti trainati solo all'interno di un intervento di efficientamento energetico (combinato disposto commi 1 e 8, art. 119 del decreto "Rilancio").

Sarebbe importante, quindi, prevedere la possibilità che anche tali lavori possano essere trainati dal supersismabonus.

Trasformazione in credito di imposta in capo al beneficiario

Nella versione originaria del testo dell'articolo 121 del decreto "Rilancio" era previsto, oltre allo sconto in fattura, la trasformazione della detrazione in credito d'imposta usufruibile pure direttamente dal beneficiario della detrazione; possibilità che, successivamente, è stata eliminata, lasciando solo la possibilità di cessione dello stesso a soggetti terzi.

Tale soppressione appare un'opportunità mancata, laddove la fruizione diretta in capo al beneficiario della detrazione trasformata in credito d'imposta avrebbe costituito una vera rivoluzione nel panorama dei *bonus* fiscali per la casa. Con essa, infatti, si sarebbe potuto utilizzare il credito non solo per l'Irpef, ma anche per l'Iva, le ritenute, l'Imu, la cedolare secca. Inoltre, ciò avrebbe permesso di fruire dell'intero importo della detrazione, non dovendo il contribuente sostenere alcun onere finanziario connesso alla cessione, come invece avviene nel caso di cessione a terzi o sconto in fattura.

Attualmente la detrazione in dichiarazione è ammessa nei limiti dell'imposta (Irpef o Ires) e non permette né l'emersione di una dichiarazione a credito, né il rimborso, né il riporto in avanti, in pratica l'ammontare che eccede è perduto. Altrettanto dicasi per i soggetti ad esempio in regime forfetario o che comunque non abbiano redditi imponibili ai fini Irpef.

Tale situazione, peraltro, non interessa solo gli "incapienti" veri e propri, ma anche coloro che diventano incapienti in corsa (perdendo per esempio il lavoro nel periodo quinquennale o decennale di fruizione della detrazione generata dai *bonus*) e i contribuenti che, pur avendo imposta elevata, hanno un importo consistente di detrazioni (spese sanitarie, interessi passivi, spese universitarie, contributi alla previdenza ecc.).

Ad avviso di Confedilizia, appare opportuno tornare alla versione iniziale della disposizione reintroducendo, per tutte le fattispecie previste dall'art. 121 citato (e non solo per il superbonus, quindi) la trasformazione della detrazione in credito d'imposta in capo al beneficiario della detrazione stessa.

Compenso extra dell'amministratore e di alcuni professionisti

È passato il concetto che con il superbonus al 110% si possano eseguire determinati interventi sugli immobili praticamente a costo zero. In verità, vi sono delle spese che resteranno escluse. Tra queste vi è – se non sarà modificata l'interpretazione data in passato dall'Agenzia delle entrate – il compenso per l'amministratore di condominio e di altri professionisti (a titolo meramente esemplificativo, quello dell'avvocato che cura la redazione del contratto di appalto e quelli gestionali collegati ad un "general contractor").

Tali compensi, infatti, non sono stati considerati tra le spese detraibili in relazione alle agevolazioni fiscali di ristrutturazione edilizia in virtù della considerazione che si tratti di interventi opzionali e facoltativi (di cui i condòmini volontariamente si sobbarcano) e quindi non possano rientrare tra le spese per progettazione lavori e altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.

Si chiede che si possa nuovamente affrontare a livello legislativo la questione, in modo differente, tenendo conto della complessità degli interventi e di tutto il lavoro che l'amministratore e gli altri professionisti verranno chiamati a svolgere.

Tale mole di lavoro farà sì che, nella totalità dei casi, i compensi in questione non possano essere visti come opzionali (e pattuiti in modo volontario con i condòmini). Infatti, detti compensi (data la complessità delle situazioni che il superbonus genera) nei fatti rientrano tra le spese necessarie per il corretto e ordinato svolgimento dei lavori.

Rimozione amianto dal tetto

Per evitare incertezze interpretative sulle opere che possono beneficiare del superbonus, servirebbe chiarire che, qualora si proceda alla coibentazione del tetto (ricorrendo tutti i presupposti di legge) e contestualmente si proceda anche alla rimozione dell'amianto, pure le spese relative a tale ultimo intervento beneficiano dell'incentivo anzidetto. E ciò, in applicazione del principio che l'intervento maggiore attrae a sé l'intervento minore.

Sismabonus acquisti case antisismiche

Il superbonus si applica anche – nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 e 3 – agli acquirenti che acquistino case realizzate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori. La detrazione che spetta all'acquirente è pari al 110% (oppure ad altra aliquota prevista per i bonus tradizionali) del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La proposta è di agganciare i *plafond* ecobonus, fotovoltaico, *building automation*, filtri acqua ecc. a questa fattispecie (art. 16, c. 1-*septies*, DL n. 63/2013) di demolizione e ricostruzione di edifici da parte di imprese di costruzione e ricostruzione, elevando il limite su cui calcolare il bonus da 96.000 almeno a 136.000 euro ed oltre.

Aumentando il *plafond* di spesa ci sarebbe maggior lavoro, maggiore offerta, maggiore indotto dei servizi, delle agenzie, delle locazioni ed obiettivamente ci sarebbe anche una messa in sicurezza sismica di interi quartieri.

Interpretazione estensiva del salto di una classe energetica

Per dare impulso ai lavori, sarebbe opportuno specificare il campo di applicazione della deroga che prevede che, qualora il miglioramento delle due classi energetiche non sia possibile, si possa usufruire del superbonus attraverso "il conseguimento della classe energetica più alta" e cioè con salto di una sola classe: da quella in cui si trova il fabbricato a quella immediatamente successiva (per esempio, passaggio dalla classe D alla C).

Tale esigenza di fare chiarezza nasce da interpretazioni restrittive secondo le quali il salto di una sola classe sarebbe ammesso solo qualora l'immobile si trovi già nella classe energetica più alta possibile e cioè qualora dalla classe A3 si passi alla classe A4 (escludendosi così che il fabbricato in classe energetica D possa passare nella successiva C e così via).

**Presidenza e Segreteria generale
Centro Studi**

Uffici operativi e amministrativi
00187 Roma - Via Borgognona, 47
tf. 06.6793489 (r.a.) - fax 06.6793447

Uffici Organizzazioni collegate
00196 Roma - Via P. Clotilde, 2 int. 4
tf. 06.3214369 (r.a.) - fax 06.32650503

Uffici Enti bilaterali
00198 Roma - Corso Trieste, 10
tf. 06.44251191 (r.a.) - fax 06.44251456

www.confedilizia.it – www.confedilizia.eu